

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AUTOSTRAD
S.P.A. IN MERITO ALLA PROPOSTA DI CUI ALL'UNICO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA PER I GIORNI 12 E 13 DICEMBRE 2006,
RISPETTIVAMENTE IN PRIMA E SECONDA CONVOCAZIONE: "1) DISTRIBUZIONE DI UN
DIVIDENDO STRAORDINARIO PARI AD EURO 3,75 PER AZIONE MEDIANTE PARZIALE
UTILIZZO DELLA RISERVA STRAORDINARIA, NEL QUADRO DELLA ATTUAZIONE DEL
PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI AUTOSTRAD S.P.A. IN ABERTIS
INFRASTRUCTURAS S.A. APPROVATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
IN DATA 30 GIUGNO 2006; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI, PREVIA RELAZIONE
DEGLI AMMINISTRATORI SULLO STATO DEL PROCEDIMENTO DI FUSIONE E CIRCA
L'OTTENIMENTO DELLE NECESSARIE AUTORIZZAZIONI.", REDATTA AI SENSI DELL'ART. 3
DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA N. 437 DEL 5 NOVEMBRE 1998**

Signori Azionisti,

la presente relazione è redatta per illustrare la proposta di "1) *Distribuzione di un dividendo straordinario pari ad Euro 3,75 per azione mediante parziale utilizzo della riserva straordinaria, nel quadro della attuazione del progetto di fusione per incorporazione di Autostrade S.p.A. in Abertis Infraestructuras S.A. approvato dall'assemblea straordinaria degli azionisti in data 30 giugno 2006; deliberazioni inerenti e conseguenti, previa relazione degli Amministratori sullo stato del procedimento di fusione e circa l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni.*", sottoposta all'approvazione dell'assemblea ordinaria convocata per i giorni 12 e 13 dicembre 2006, rispettivamente in prima e seconda convocazione.

*** **

1. MOTIVI DELLA PROPOSTA.

A. Come noto, l'assemblea straordinaria di Autostrade S.p.A. ("**Autostrade**" o la "**Società**") in data 30 giugno 2006 ha approvato il progetto di fusione (il "**Progetto di Fusione**") per incorporazione in Abertis Infraestructuras S.A. ("**Abertis**") della

Vostra Società (la “**Fusione**”).

Il Progetto di Fusione, approvato anche dall’assemblea di Abertis in data 30 giugno 2006, prevede, tra l’altro, che:

- il rapporto di cambio della Fusione, indicato nel medesimo Progetto di Fusione e approvato dalle assemblee delle società partecipanti alla stessa, è stato determinato anche tenuto conto della distribuzione di un dividendo straordinario pari a 3,75 Euro per azione (il “**Dividendo Straordinario**”) da deliberarsi dall’assemblea ordinaria degli azionisti di Autostrade (cfr. art. IV (iv) del Progetto di Fusione);
- la distribuzione del Dividendo Straordinario debba essere effettuata prima della data di efficacia della fusione (cfr. art. IX (ii) del Progetto di Fusione).

La relazione del Consiglio di Amministrazione di Autostrade al Progetto di Fusione al riguardo precisa che “*Il Dividendo Straordinario sarà corrisposto, previa competente deliberazione assembleare, soltanto in caso di attuazione della Fusione*” (cfr. punto 1.a.1 B, a pag. 5).

Alla luce di tali premesse, pertanto, la distribuzione del Dividendo Straordinario costituisce una fase *necessaria* del procedimento attuativo della Fusione e una componente del rapporto di cambio, in conformità a quanto al riguardo deliberato dalle assemblee degli azionisti di Autostrade e di Abertis in data 30 giugno 2006, e, conseguentemente, alla distribuzione del Dividendo Straordinario si farà luogo soltanto se e nella misura in cui la Fusione verrà attuata, ma in ogni caso prima della data di efficacia della stessa.

- B.** Con riferimento all’attuazione della Fusione, si fa presente che l’art. XVII del Progetto di Fusione subordina l’efficacia della stessa alla *‘condizione sospensiva che vengano rilasciate tutte le autorizzazioni e i permessi da parte delle competenti autorità (incluse le autorità Antitrust) necessari per il perfezionamento della Fusione’*.

Al riguardo si precisa quanto segue.

La Fusione ha dimensione comunitaria, ai sensi dell’art. 1 del Regolamento CE 139/2004 e, pertanto, Autostrade e Abertis in data 18 agosto 2006 hanno effettuato

la notifica formale della Fusione quale concentrazione alla Commissione Europea.

In data 22 settembre 2006 la Commissione Europea ha approvato la Fusione senza condizioni.

Per quanto attiene al rapporto con le Autorità nazionali, il Consiglio di Stato, con parere n. 2719/2006 del 21 giugno 2006 richiesto dal Ministro delle Infrastrutture, ha ritenuto che la Fusione presupponga il rilascio di un'autorizzazione da parte di ANAS S.p.A. ("**ANAS**") e di un'approvazione da parte dei Ministri delle Infrastrutture e dell'Economia e delle Finanze. Autostrade ed Autostrade per l'Italia S.p.A. ("**Autostrade per l'Italia**"), con lettere in data 5 luglio 2006, hanno richiesto formalmente ad ANAS l'autorizzazione alla Fusione, formulando ogni riserva in ordine alla legittimità ed efficacia dell'iter indicato dal parere n. 2719/2006.

Successivamente a tale richiesta del 5 luglio 2006, ANAS, con lettera del 5 agosto 2006, ha comunicato ad Autostrade e ad Autostrade per l'Italia che - sulla base delle determinazioni assunte dai Ministri delle Infrastrutture e dell'Economia e delle Finanze con nota congiunta inviata ad ANAS il 4 agosto 2006 - l'autorizzazione non poteva essere rilasciata.

Più in particolare l'ANAS ha precisato che i due Ministri hanno valutato che la Fusione non fosse compatibile e coerente con le finalità del rapporto di concessione, né con le clausole poste nel processo di privatizzazione, né con gli impegni assunti con la convenzione del 1997 e successivi atti aggiuntivi.

Successivamente, ANAS, con lettera del 13 ottobre 2006, ha comunicato ad Autostrade e ad Autostrade per l'Italia che, con riferimento ai contenuti della lettera congiunta del Ministro delle Infrastrutture e del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 4 agosto scorso, sarebbe venuto meno il fattore che impediva il progetto di fusione con Abertis, costituito dalla presenza di un operatore delle costruzioni in seno alla nuova compagine azionaria, per effetto dell'entrata in vigore dell'articolo 12, comma 4, del decreto legge 262/2006. Nella lettera, tuttavia, si ribadiva che restavano ferme tutte le ulteriori criticità rappresentate da ANAS nelle sue precedenti comunicazioni e recepite nella già citata comunicazione del 5 agosto 2006.

In data 18 ottobre 2006 la Commissione Europea è pervenuta alla conclusione

preliminare, come risulta dal comunicato della stessa Commissione, che l'Italia potrebbe aver violato l'articolo 21 del regolamento concentrazioni per aver posto ostacoli ingiustificati alla Fusione.

In data 18 ottobre 2006 Autostrade e Autostrade per l'Italia hanno notificato un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, per l'annullamento, previa sospensione degli effetti: (i) del provvedimento con il quale ANAS ha negato l'autorizzazione alla Fusione, datato 5 agosto 2006, nonché (ii) dei relativi atti presupposti, connessi e conseguenti - con conseguente riconoscimento del diritto soggettivo in capo alle ricorrenti di procedere alla Fusione in assenza della richiesta autorizzazione. Nel ricorso viene altresì chiesto l'accertamento della violazione, da parte delle disposizioni dell'articolo 12 del decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 2006 (il "**D.L. 262/2006**"), dei diritti soggettivi delle ricorrenti, sollevando, sotto diversi profili, la questione di legittimità costituzionale dello stesso articolo 12. Il ricorso è stato promosso contro l'ANAS, il Ministero delle Infrastrutture, il Ministero dell'Economia delle Finanze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Abertis e Schemaventotto S.p.A. hanno presentato analogo ricorso.

Successivamente, con lettera in data 27 ottobre 2006, ANAS ha comunicato ad Autostrade ad Autostrade per l'Italia di aver ricevuto il 26 ottobre 2006 comunicazione da parte dei Ministri delle Infrastrutture e dell'Economia e delle Finanze con la quale gli stessi, al fine di dissipare il profilo di dubbio riscontrato nella nota trasmessa dalla Commissione Europea del 18 ottobre 2006, hanno precisato che la lettera a firma congiunta del 4 agosto 2006 doveva intendersi privata oramai di ogni effetto giuridico. ANAS ha quindi comunicato l'integrale superamento ed inefficacia delle lettera della stessa ANAS del 5 agosto 2006 e del 13 ottobre 2006, precisando che Autostrade ed Autostrade per l'Italia avrebbero potuto riattivare la fase istruttoria conseguente alla domanda di autorizzazione del 5 luglio 2006.

In pari data, 27 ottobre 2006, Autostrade ed Autostrade per l'Italia hanno inviato una risposta ad ANAS con la quale hanno precisato di ritenere che il profilo di illegittimità sollevato dalla Commissione Europea doveva intendersi riferito anche al potere di sottoporre la Fusione alla previa autorizzazione da parte di ANAS e dei Ministri delle Infrastrutture e dell'Economia e delle Finanze, richiedendo una

esplicita determinazione qualora l'ANAS fosse stata di diverso avviso.

All'udienza del 30 ottobre 2006 il TAR ha riunito la discussione della istanza di sospensiva al merito, fissando la relativa udienza al 6 dicembre 2006.

In data 6 novembre 2006 Autostrade ed Autostrade per l'Italia hanno impugnato la lettera ANAS del 27 ottobre 2006 con motivi aggiunti.

- C. Come noto, l'art. 12 del D.L. 262/2006 - anche nella versione successivamente presentata e approvata con emendamenti dalla Camera, che, allo stato, attende la conversione in legge da parte del Senato - modifica significativamente i principi cardine sui quali si basa il contratto in essere tra ANAS e concessionarie autostradali.

Allo stato attuale, peraltro, non sono quantificabili gli effetti economico-finanziari sulle concessionarie e sulle società del gruppo che fa capo ad Autostrade derivanti dall'approvazione del citato D.L. 262/2006 e dall'introduzione delle modifiche ivi previste agli atti concessori vigenti, stante l'incertezza sull'applicazione di tali norme.

Tenuto conto delle considerazioni che precedono in merito al citato art. 12 del D.L. 262/2006, si ricorda inoltre che, come indicato nel punto 1.a.1G, a pag. 11, della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sul Progetto di Fusione (e riportato anche nel Documento Informativo relativo alla Fusione redatto ai sensi dell'art. 70, comma 4, del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, il "**Documento Informativo**"), gli accordi stipulati da Autostrade e Abertis contenuti nel *Term Sheet* (allegato al Documento Informativo sub 16) prevedono che, qualora un'autorità competente, europea, spagnola o italiana dovesse stabilire condizioni, o assumere provvedimenti o iniziative tali da determinare un significativo impatto sulla Fusione o sulla situazione di fatto quale esistente alla data di firma del *Term Sheet* (che si ricorda è intervenuta il 23 aprile 2006), le società partecipanti alla Fusione negozieranno in buona fede in merito alla attuabilità della Fusione.

Gli amministratori relazioneranno l'assemblea circa l'avveramento delle condizioni per poter procedere alla Fusione, segnatamente per quanto riguarda l'ottenimento

delle necessarie autorizzazioni, ed anche in merito al citato art. 12 del D.L. 262/2006 ed alle implicazioni dello stesso.

- D.** Si ricorda, infine, che - come indicato nei paragrafo IV e VI del Progetto di Fusione e nella relazione illustrativa dello stesso - occorrerà ottenere tempestivamente dalle autorità competenti i provvedimenti necessari ai fini dell'ammissione alla quotazione ufficiale di Borsa Italiana delle azioni di Abertis di classe A e di Classe B per la negoziazione delle stesse anche sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
- E.** Tenuto conto di tutto quanto precede, nonché della circostanza che la distribuzione del Dividendo Straordinario costituisce una fase *necessaria* del procedimento attuativo della Fusione e una componente del rapporto di cambio, di tal che il Dividendo Straordinario sarà corrisposto soltanto in caso di attuazione della Fusione e prima della data di efficacia della stessa – secondo quanto indicato, tra l'altro, nel paragrafo 1.a.1 B della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione al Progetto di Fusione -, si propone di deliberare di distribuire il Dividendo Straordinario, previo stacco della cedola n. 7 con la precisazione che il pagamento dello stesso Dividendo Straordinario sarà effettuato a far tempo (i) dalla prima data di pagamento fissata dal Calendario di Negoziazione di Borsa Italiana S.p.A. successiva alla stipula dell'atto di fusione relativo alla Fusione, e comunque subordinatamente a tale stipula, in conformità alle applicabili disposizioni del “Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.” e delle “Istruzioni al regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.” di tempo in tempo in vigore, ovvero, qualora la tempistica di attuazione della Fusione non fosse compatibile con il rispetto di tale data, (ii) dalla diversa data, comunque successiva alla stipula dell'atto di Fusione, e sempre subordinatamente a tale stipula, che dovesse essere concordata con le autorità competenti.

Autostrade darà tempestiva comunicazione della intervenuta stipula dell'atto di fusione e della data di pagamento del Dividendo Straordinario.

2. RISERVE DISPONIBILI

- A.** Con riferimento alle riserve dalle quali si intende attingere ai fini della distribuzione del Dividendo Straordinario, si sottolinea che il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2005 evidenzia, tra l'altro, l'esistenza di una riserva straordinaria, di importo pari a Euro 4.789.566.201, disponibile anche per la distribuzione ai soci.

Tenuto conto che l'importo da prelevare da tale riserva ai fini della distribuzione del Dividendo Straordinario è di complessivi Euro 2.143.918.338,75, la consistenza della riserva straordinaria consente la distribuzione del Dividendo Straordinario nella misura proposta (Euro 3,75 per azione).

Si fa presente anche che, dallo stesso bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2005, si evince altresì che la riserva legale è di importo pari ad Euro 261.410.358. Tale importo, pertanto, in conformità alle previsioni dell'art. 2430, comma 1, cod. civ., è ampiamente superiore al quinto del capitale sociale (che è pari ad Euro 571.711.557).

Anche i prospetti contabili di Autostrade. al 30 giugno 2006 e la relativa nota illustrativa – sui quali la società di revisione KPMG S.p.A. ha rilasciato un parere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2433-*bis* cod. civ. in data 6 ottobre 2006, effettuando a tali fini una revisione contabile limitata sui predetti prospetti contabili – evidenziano, per le predette riserve, i medesimi valori del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2005.

Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione precisa che tali riserve sussistono, nella consistenza indicata, anche alla data odierna.

- B.** Tenuto conto dell'origine della riserva straordinaria, che deriva da utili assoggettati a tassazione, ai fini delle imposte sui redditi, nei precedenti esercizi, ai fini fiscali il Dividendo Straordinario sarà assoggettato a tassazione, nei modi ordinari, solo in capo al percettore, in base alla qualifica fiscale da esso rivestita, in base alle norme del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e del d.P.R. 600/1973

3. FINANZIAMENTO

La liquidità necessaria per far fronte all'esborso derivante dalla distribuzione del Dividendo Straordinario mediante parziale utilizzo della riserva straordinaria per l'importo complessivo di Euro 2.143.918.338,75 sarà reperita mediante ricorso all'indebitamento.

A tal fine, in data 10 novembre 2006, Autostrade ha ottenuto da un *pool* di primarie banche un impegno irrevocabile all'erogazione di una linea di credito da impiegare per far fronte al pagamento del Dividendo Straordinario per l'importo massimo di Euro 2.144 milioni (il "**Finanziamento**"), con scadenza al dodicesimo mese successivo alla data di sottoscrizione, con opzione di rinnovo per ulteriori massimi sei mesi. Termini e condizioni del predetto Finanziamento sono in linea con le condizioni di mercato per società con profilo e merito di credito analogo a quello della Società e con quanto ipotizzato in merito ai relativi oneri finanziari ai fini della redazione dei dati economici patrimoniali pro-forma contenuti nella Sezione V del Documento Informativo.

Si segnala, infine, che in data 28 luglio 2006 l'agenzia di *rating* Standard & Poors ha assegnato al Finanziamento un *rating* ("*senior unsecured debt rating*") pari ad A-, tenuto conto che il debito derivante dal Finanziamento sarà assunto, dopo la data di efficacia della Fusione da Abertis, che è una società *holding*, senza alcuna garanzia da parte delle società operative.

*** **

Signori Azionisti,

alla luce di quanto esposto, Vi invitiamo ad approvare la proposta deliberativa di seguito riportata.

*** **

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

L'assemblea degli azionisti di Autostrade S.p.A. nelle presente sede ordinaria:

- visto il bilancio di esercizio di Autostrade S.p.A. al 31 dicembre 2005, approvato dall'assemblea ordinaria di Autostrade S.p.A. in data 7 aprile 2006;
- vista la relazione sulla gestione relativa al bilancio di esercizio;
- tenuto conto del progetto di fusione per incorporazione di Autostrade S.p.A. in Abertis Infraestructuras S.A. e della relativa relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione di Autostrade S.p.A.;
- preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alla proposta di distribuzione di un dividendo straordinario di Euro 3,75 per azione mediante parziale utilizzo della riserva straordinaria per complessivi Euro 2.143.918.338,75 ;
- preso atto dell'attestazione del Consiglio di Amministrazione in merito alla attuale consistenza ed alla disponibilità della riserva straordinaria, pari a Euro 4.789.566.201, che sarà parzialmente utilizzata ai fini della distribuzione del menzionato dividendo straordinario, nonché in merito alla attuale consistenza della riserva legale, pari ad Euro 261.410.358, e quindi ampiamente superiore al quinto del capitale sociale;
- preso atto che il Collegio Sindacale conferma l'attestazione del Consiglio di Amministrazione sopra riportata;

delibera

- 1) di distribuire un dividendo straordinario pari a 3,75 Euro per ciascuna azione ordinaria di Autostrade S.p.A., mediante parziale utilizzo della riserva straordinaria risultante dal bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2005 per complessivi Euro 2.143.918.338,75, con la precisazione che il pagamento del dividendo straordinario, previo stacco della cedola n. 7, sarà effettuato a far tempo: (i) dalla prima data di pagamento fissata dal Calendario di Negoziazione di Borsa Italiana S.p.A. successiva alla stipula dell'atto di fusione relativo alla fusione per incorporazione di Autostrade S.p.A. in Abertis Infraestructuras S.A. e comunque subordinatamente a tale stipula, in conformità alle applicabili disposizioni del "Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A." e delle "Istruzioni al regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A." di tempo in tempo in

vigore, ovvero, qualora la tempistica di attuazione della predetta fusione non fosse compatibile con il rispetto di tale data, (ii) dalla diversa data, comunque successiva alla stipula dell'atto di fusione relativo alla citata fusione, e sempre subordinatamente a tale stipula, che dovesse essere concordata con le autorità competenti;

- 2) che, ai fini fiscali, il dividendo straordinario sarà assoggettato a tassazione, nei modi ordinari, solo in capo al percettore, in base alla qualifica fiscale da esso rivestita, in base alle norme del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e del d.P.R. 600/1973;
- 3) di conferire al Presidente ed all'Amministratore Delegato, in via disgiunta e con facoltà di subdelega, tutti i poteri necessari, incluso, a titolo meramente esemplificativo, il potere di fissare, d'intesa con le autorità competenti la data di pagamento del dividendo straordinario di cui al precedente punto 1), affinché ciascuno di essi possa dare esecuzione alle deliberazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2.

Roma, 10 novembre 2006

Autostrade S.p.A.

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente